



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

D.P. 39-2025

OGGETTO: approvazione della graduatoria di merito nell'ambito della procedura di selezione di nr. 4 (quattro) tirocinanti ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica ex art. 73, d.l. n. 69/2013 (c.d. *stage*) presso il Tar Liguria.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), come da ultimo modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui *“I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali”*;

VISTO il bando tipo per la selezione dei tirocinanti ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 e il relativo accordo tipo fra ufficio giudiziario e tirocinante, allegati alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa dell'8 luglio 2016, n.75;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa all'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e, in particolare, l'art. 53-ter di istituzione delle strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate «ufficio per il processo»;

VISTO l'art. 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*» e, in particolare, l'art. 17 che disciplina il monitoraggio di impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul capitale umano e smaltimento dell'arretrato, laddove prevede l'adozione di linee guida per lo smaltimento dell'arretrato in tutti gli uffici della giustizia amministrativa, con l'indicazione dei compiti degli uffici per il processo, ivi inclusa la segnalazione degli affari meritevoli di priorità nella definizione, e del cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 2022, n. 49, recante le "Linee Guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa";

VISTO il proprio decreto n. 31/2025, recante l'approvazione del bando di selezione per nr. 4 (quattro) tirocinanti ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 (c.d. stage) presso il Tar Liguria;

VISTO il proprio decreto nr. 37/2025, con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle domande e dei curricula dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica ex art. 73, d.l. n. 69/2013 (c.d. stage) presso il Tar Liguria;

VISTI gli atti della suddetta Commissione esaminatrice;

PRESO ATTO che è pervenuta n. 1 istanza di partecipazione e la Commissione, sussistendo i requisiti di cui all'articolo 2 del bando di tirocinio, ha ammesso al periodo di formazione teorico-pratica ex art. 73, d.l. n. 69/2013 (c.d. stage) presso il Tar Liguria la dott.ssa Cecilia Bertolotto;

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria di merito, nell'ambito della suddetta procedura di selezione di nr. 4 tirocinanti;

DECRETA

Art. 1

È approvata la seguente graduatoria di merito nell'ambito della procedura di selezione di nr. 4 (quattro) tirocinanti ai fini dello svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica ex art. 73, d.l. n. 69/2013 (c.d. stage) presso il Tar Liguria:

| n. | Cognome | Nome |
|----|------------|---------|
| 1 | Bertolotto | Cecilia |

Art. 2

La Segreteria Generale è incaricata della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa – Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché di dare comunicazione all'interessata e di validare la domanda di partecipazione sull'apposita piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile al seguente indirizzo “<https://tirocininformativi.giustizia.it>”

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Caruso